
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Decisione ex art. 281 sexies c.p.c. compatibile con il rito del lavoro

L'art. 281 - sexies c.p.c. - che prevede la possibilità per il giudice di esporre a verbale, subito dopo la lettura del dispositivo di sentenza, le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione - è compatibile col rito del lavoro, che proprio per la sua specialità non richiede la fissazione di un'udienza ad hoc per la precisazione delle conclusioni, né altre formalità prodromiche rispetto all'adozione di questo modello decisorio.

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 2.10.2014, n. 20890

...omissis...

3. - Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia 'la violazione e falsa applicazione degli artt. 281 sexies c.p.c., dell'art. 429 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 (error in procedendo), per non avere il giudice di primo grado letto il dispositivo in udienza e per aver riservato la decisione con il rito abbreviato alternativo... senza concedere alle parti alcun termine per la discussione e anzi impedendo la stessa alla data dell'8/4/2008'. Deduce che la norma dell'art. 281 sexies c.p.c., è incompatibile con il rito del lavoro, dal che discenderebbe la nullità della sentenza, non avendo potuto le parti discutere la causa e presentare la nota spese. Inoltre, l'originale della sentenza non era stato accluso al verbale del fascicolo d'ufficio. Formula quattro quesiti di diritto.

3.1. - Il motivo è nella sua intera articolazione inammissibile.

È inammissibile, per la violazione del principio di autosufficienza, nella parte in cui non produce il verbale dell'udienza di cui all'8/4/2008, da cui risulterebbe l'omessa lettura del dispositivo nonché la dedotta omessa precisazione delle conclusioni. Deve infatti rilevarsi che la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., non è atto distinto dal verbale che la contiene (Cass., 8 novembre 2010, n. 22659), sicché la produzione del verbale è indispensabile per verificare se vi sia stata la lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in udienza, elementi che, unitamente alla sottoscrizione del verbale contenente il provvedimento da parte del giudice, caratterizzano tale tipologia di sentenze (Cass., 28 maggio 2009, n. 12515).

3.1.1. - La norma è in ogni caso compatibile con il rito del lavoro, che proprio per la sua specialità non richiede la fissazione di un'udienza ad hoc per la precisazione delle conclusioni, nè altre formalità prodromiche rispetto all'adozione di questo modello decisorio.

Va infatti richiamata la sentenza resa da questa Corte in data 12 giugno 2007, n. 13708, secondo cui 'nel rito del lavoro ogni udienza, a cominciare dalla prima, è destinata alla discussione orale e, quindi, alla pronuncia della sentenza ed alla lettura del dispositivo sulle conclusioni proposte in ricorso, per l'attore, e nella memoria di costituzione per il convenuto, di modo che il giudice non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni prima della pronuncia delle sentenze. Ne consegue, che la disposizione dell'art. 281 sexies del cod. proc. civ. che prevede la possibilità per il giudice di esporre a verbale, subito dopo la lettura del dispositivo di sentenza, le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione, è applicabile al rito del lavoro a condizione del suo adattamento al rito speciale, nel quale non è prevista l'udienza di precisazione delle conclusioni' (Cass., 20 aprile 2006, n. 9235).

3.1.2. - Nè costituisce vizio che inficia di nullità la sentenza la mancata concessione di un rinvio al fine di consentire il deposito della nota spese, essendo insita nel rito del lavoro la possibilità che il giudice pronunci la sentenza alla stessa prima udienza, senza che possa costituire motivo di rinvio la richiesta di deposito della nota specifica da parte del difensore.

4. - Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 633, 643 e 635 c.p.c., 'in tema ingiunzione emessa a favore di enti previdenziali per insussistenza del credito dovuto all'assenza di qualsivoglia causale esposta in decreto ingiuntivo, con omissione della ulteriore posizione (previdenziale) del ricorrente. Ulteriore violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, attesa la totale assenza di motivazione sul punto controverso'.

4.1. - Anche questo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la parte trascritto il contenuto del decreto ingiuntivo, da cui non risulterebbe il rapporto, la causale del credito e la stessa qualità di soggetto passivo del ricorrente, nè il F. ha indicato dove tale decreto sarebbe rinvenibile negli atti di causa. Il quesito di diritto risente della genericità dell'articolazione del motivo, giacchè si chiede di accertare che il decreto ingiuntivo, non opposto nei termini di legge, fa stato solo nei limiti del devolutum con il ricorso, con la conseguenza che tutto ciò che in esso non è stato esposto o richiesto si sottrae alle preclusioni proprie del giudicato.

4.2. - Deve infatti rammentarsi che le regole imposte dagli artt. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (su cui v., da ultimo, Cass., 6 novembre 2012, n. 19157) consacrano il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione -necessario corollario del requisito di specificità dei motivi di impugnazione - il quale comporta che, quando siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o di un error in procedendo, ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 della medesima norma, è necessario non solo che il contenuto dell'atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, ma anche che ne venga indicata l'esatta allocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass., 6 novembre 2012, n. 19157; Cass., 23 marzo 2010, n. 6937; Cass. civ. 12 giugno 2008, n. 15808; Cass. civ. 25 maggio 2007, n. 12239).

4.2.1. - Le Sezioni Unite di questa Corte, pur avendo chiarito che l'onere del ricorrente, di cui all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7 - ed applicabile al ricorso in esame, dovendosi aver riguardo alla data di pubblicazione della sentenza definitiva, successiva al 2 marzo 2006 - di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, 'gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda' è soddisfatto, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, mediante la produzione dello stesso, e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione, presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 3, hanno tuttavia precisato che resta ferma, in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, del contenuto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè dei dati necessari al loro reperimento (Cass., Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22726).

5. - Con il terzo motivo di ricorso, il F. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2944 e 2948 c.c., della L. 8 agosto 1995, n. 335, in tema di mancato rilievo della prescrizione del credito azionato. Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: 'è vero che il principio secondo il quale, in caso di contestazione sul maturarsi della prescrizione, è onere del creditore fornire la prova dell'interruzione del relativo termine, è nel contenzioso che ne occupa di primaria ed imprescindibile importanza, nel senso che lo stesso, a più forte ragione, si applica nel caso in cui si chiede il pagamento che abbia ad oggetto una serie di poste contabili distinte, dovendo in tale ipotesi il creditore provare l'effetto interruttivo con riferimento ai singoli

cespiti, previa dimostrazione che gli atti relativi si riferiscono proprio quelle poste non ad altre con riferimento eziandio agli accessori, agli interessi e alle penalizzazioni per mancata contribuzione'.

5.1. - Al di là della scarsa comprensibilità del quesito, il motivo si presenta infondato, dal momento che nella sentenza impugnata il giudice di merito ha fatto esplicito riferimento ad una serie di atti interruttivi della prescrizione e riguardo ai quali il ricorrente svolge censure in fatto, inammissibili in questa sede e non rispettose del canone dell'autosufficienza.

5.2. - In particolare, con riguardo al precetto del 31/10/1990, che la parte assume essere stato notificato alla moglie separata legalmente e nel domicilio di lei, il ricorrente non ha assolto il duplice onere della trascrizione dell'atto e dell'indicazione della sua esatta allocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e altrettanto va detto con riferimento alle diffide dell'8/9/1995 e del maggio 2000. Il mancato adempimento di tale duplice onere impedisce a questa Corte di valutare ex actis la veridicità delle affermazioni, e quindi l'esame della loro fondatezza, che costituisce un momento successivo all'adempimento del primo. Quanto alla questione relativa al dies a quo del termine prescrizionale, il motivo, oltre ad essere generico, è inammissibile, non indicando dove e quando la relativa questione, del tutto omessa dal giudice del merito, sia stata proposta nel corso del giudizio.

6. - Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la sentenza per omessa motivazione circa la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., e chiede che si dichiari che, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 2, 'l'ingiusta attivazione della procedura di esecuzione immobiliare,.... se caducato il titolo esecutivo, in virtù di opposizione all'esecuzione, provoca un danno risarcibile in re ipsa per dolo e/o per colpa grave dell'attività dell'esecutante (nesso eziologico congenito)'.

Anche questo motivo è infondato, perchè suppone una situazione fattuale - ovvero l'attivazione e il compimento, senza la normale prudenza da parte dell'istituto previdenziale, di un procedimento di esecuzione forzata illegittimo - che è incontrovertibilmente esclusa dalla sentenza impugnata, che ha rigettato l'opposizione all'esecuzione e, conseguentemente (e correttamente), non ha esaminato la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., la quale logicamente suppone l'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere in via esecutiva.

7. - Il ricorso deve dunque essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione del criterio della soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
